



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, e in particolare l'articolo 30, che prevede l'adozione di un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy (di seguito *Piano*) e per l'attrazione degli investimenti in Italia;

Visto il comma 2, lettera *i*) e il comma 4 del predetto articolo 30, i quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «*de minimis*», all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher d'anzì richiamati;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 14 marzo 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 30 marzo 2015 con n. 1018, che, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attua il *Piano* triennale;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n. 218, recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all'acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1 del suddetto decreto ministeriale 17 luglio 2017, che prevede per l'attuazione dell'intervento di cui al medesimo decreto uno stanziamento pari a complessivi euro 20.000.000,00 (venti milioni/00);

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2017, recante disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze per la concessione ed erogazione del voucher per l'internazionalizzazione di cui al decreto 17 luglio 2017;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia SpA in data 29 settembre 2017, per la gestione operativa del voucher per l'internazionalizzazione;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2017, con il quale sono attribuite all'intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2017 ulteriori risorse finanziarie per un ammontare pari a euro 1.602.000,00 (unmilione seicentoduemila), ed è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014 – 2020 – FESR” stanziato per l'intervento indipendentemente dalla ripartizione annuale stabilita dall'articolo 2, comma 2, del decreto 17 luglio 2017, destinando esclusivamente queste



ultime alle imprese ubicate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Considerato che il citato Decreto del 28 dicembre 2017 prevede altresì che le risorse nazionali di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2017 sono utilizzate a copertura del fabbisogno finanziario delle domande di agevolazione presentate - nei termini e con le modalità previsti dal decreto direttoriale 18 settembre 2017e del successivo decreto direttoriale 27 novembre 2017 - esclusivamente a beneficio delle regioni del centro nord incluse le regioni in transizione;

Vista la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), che ha rifinanziato la realizzazione delle attività di cui all'art. 30 del DL 12 settembre 2014 n. 133 con uno stanziamento complessivo per l'anno 2018 pari a 132 milioni di Euro;

Visto il Decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 19 gennaio 2018 recante l'elenco delle imprese beneficiarie del voucher a valere sul Decreto Ministeriale 17 luglio 2017;

Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2018, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che nel ripartire lo stanziamento sopra richiamato per tipologia di azione, assegna, all'art. 1 comma 1 lett. i, euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale 19 febbraio 2018, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico modalità e criteri per la concessione dei voucher;

Considerato che il fabbisogno finanziario delle domande di agevolazione presentate da imprese ubicate al di fuori delle regioni meno sviluppate, supera ampiamente le risorse stanziare all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 luglio 2017;

Considerata altresì la necessità di assicurare una maggiore incisività dell'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 17 luglio 2017 nel promuovere e sostenere la capacità competitiva e di proiezione internazionale delle piccole e medie imprese;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n. 218, è incrementata per un importo pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) riveniente dal decreto interministeriale 19 febbraio 2018 art. 1 comma 1 lett. i).

2. Le risorse finanziarie resesi disponibili alla data di pubblicazione del presente Decreto a seguito di decadenza dall'agevolazione ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DM 17 luglio 2017, di eventuali



rinunce o revoche nei confronti delle imprese beneficiarie di cui al Decreto Direttoriale del 19 gennaio 2018, sono destinate alle domande di agevolazione pervenute e ritenute ammissibili ma non finanziate per insufficienza di risorse.

3. Le agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1 e 2, sono concesse con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi; con il medesimo provvedimento sono definiti inoltre i termini per la trasmissione del contratto di servizio, dell'ulteriore documentazione prevista per il perfezionamento della concessione ed erogazione delle agevolazioni.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, rimangono in essere le disposizioni operative disciplinate nel decreto direttoriale del 18 settembre 2017 citato nelle premesse del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO